
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro S.Pre.S.A.L.

Incontro Dirigenti Scolastici

Alba , 19 settembre 2013

➤ **LA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE E I DETTAMI REGIONALI**

- *D.Lgs 81/08 il Testo Unico in materia di igiene sicurezza sul lavoro*
- *Circolari e note regionali sul settore scuola*

➤ **SCUOLA: ORGANIZZAZIONE E ATTORI DELLA PREVENZIONE**

- *I ruoli della sicurezza*
- *Studenti / lavoratori*
- *DDL : Competenze*

IL PROGRAMMA

LA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE E I DETTAMI REGIONALI

- D.LGS 81/08 IL TESTO UNICO IN MATERIA
DI IGIENE SICUREZZA SUL LAVORO**
- CIRCOLARI E NOTE REGIONALI SUL
SETTORE SCUOLA**

NORMATIVA DI SICUREZZA

– **D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 - ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007 N° 123 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.**

TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

D.LGS 81/08 IL T.U. IN MATERIA DI IGIENE SICUREZZA SUL LAVORO

TESTO UNICO - CONTENUTI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO V SEGNALETICA DI SICUREZZA

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII AGENTI FISICI (RUMORE, VIBRAZIONI...)

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE (AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI...)

TITOLO X AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO XII DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

**D.LGS 81/08 IL T.U. IN MATERIA DI IGIENE SICUREZZA SUL
LAVORO**

“PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA DI TUTTI I COMPONENTI DELL’AZIENDA”



I RUOLI: COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

DATORE DI LAVORO :IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE ... HA LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL'UNITÀ PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.

NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER DATORE DI LAVORO SI INTENDE IL DIRIGENTE AL QUALE SPETTANO I POTERI DI GESTIONE

DIRIGENTE : PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL'INCARICO CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO ORGANIZZANDO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA

PREPOSTO : PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NEI LIMITI DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL'INCARICO CONFERITOGLI, SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA

I RUOLI: COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)

PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DESIGNATA DAL DATORE DI LAVORO, A CUI RISPONDE, PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)

PERSONA ELETTA O DESIGNATA PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO

MEDICO COMPETENTE

MEDICO IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI E DEI REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 38, CHE COLLABORA, SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 29, COMMA 1, CON IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED È NOMINATO DALLO STESSO PER EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER TUTTI GLI ALTRI COMPITI DI CUI AL PRESENTE DECRETO


I RUOLI: COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

LAVORATORE : PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE, ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

SONO EQUIPARATI : IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ... E DI CUI A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI PROMOSSE AL FINE DI REALIZZARE MOMENTI DI ALTERNANZA TRA STUDIO E LAVORO O DI AGEVOLARE LE SCELTE PROFESSIONALI MEDIANTE LA CONOSCENZA DIRETTA DEL MONDO DEL LAVORO; L'ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL PARTECIPANTE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, IVI COMPRESI LE APPARECCHIATURE FORNITE DI VIDEOTERMINALI LIMITATAMENTE AI PERIODI IN CUI L'ALLIEVO SIA EFFETTIVAMENTE APPLICATO ALLA STRUMENTAZIONI O AI LABORATORI IN QUESTIONE

STUDENTI / LAVORATORI

DATORE DI LAVORO



Nomine e designazioni
(Rsp, Medico Competente,
Addetti alle emergenze...)



Valutazione dei rischi e
Elaborazione del relativo documento



Gestione sicurezza ed emergenze

IL DDL PUO' DELEGARE TUTTI I COMPITI TRANNE

LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CON LA CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 28

LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

LA DELEGA DI FUNZIONI NON ESCLUDE L'OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO IN ORDINE AL CORRETTO ESPLETAMENTO DA PARTE DEL DELEGATO DELLE FUNZIONI TRASFERITE

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 - art. 18

1. Il **datore di lavoro**, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i **dirigenti, che organizzano** e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) **nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo
 - b) **designare preventivamente i lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi** in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
 - d) **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
 - e) prendere le misure appropriate affinché **soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 - art. 18

- f) **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle **norme vigenti**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) **richiedere al medico competente** l'osservanza degli **obblighi** previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di **sorveglianza sanitaria** di cui all'art. 41, **comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione** del rapporto di lavoro;
- h) **Adottare le misure per il controllo** delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 - art. 18

- i) **Informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al **rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- l) **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;**
- m) **astenersi**, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, **dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;**
- n) **Consentire ai lavoratori di verificare**, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione adottate;**

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 - art. 18

- o) **Consegnare** tempestivamente al **rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, **copia del documento** di cui all'art. 17 comma 1 lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53 comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- p) **elaborare il documento** di cui **all'art. 26 comma 3**, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53 comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il documento è consultato esclusivamente in azienda
- q) **prendere appropriati provvedimenti** per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 - art. 18

- r) **comunicare in via telematica** all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli **infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno**, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a 3 giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965 n° 1124
- s) **consultare il rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50
- t) **adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il pericolo grave e immediato**, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 - art. 18

- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive **con più di 15 lavoratori**, convocare la **riunione periodica** di cui all'art. 35;
- z) **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) **comunicare in via telematica all'INAIL** e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, **i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori** per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei lavoratori già eletti o designati
- bb) **Vigilare** affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica **senza il prescritto giudizio di idoneità**

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 - art. 18

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

A) LA NATURA DEI RISCHI

B) L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

C) LA DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI;

D) I DATI DI CUI AL COMMA 1, LETTERA R), E QUELLI RELATIVI ALLE MALATTIE PROFESSIONALI;

E) I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI VIGILANZA

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 - art. 18

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
4. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a **vigilare** in ordine all'adempimento degli **obblighi di cui agli art. 19, 20, 22, 23, 24 e 25** del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

LE ULTIME INDICAZIONI REGIONALI SULLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

-DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL PIEMONTE – APPROVATO CON D.D. 18 GIUGNO 2012 N° 411

RAPPRESENTA UNA LINEA GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO NELLE SCUOLE PIEMONTESI.

REDATTO DA UN GRUPPO DI LAVORO A CUI HANNO PARTECIPATO RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, DELL'INAIL, PERSONALE DELLE ASL (SERVIZI S.PRE.S.A.L. E S.I.S.P) E COORDINATO DALLA DIREZIONE SANITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE

- CHIARISCE I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
- FORNISCE SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME PROPONENDO SOLUZIONI OPERATIVE A DIVERSE PROBLEMATICHE
- PROMUOVE LA DIDATTICA DELLA SICUREZZA

CIRCOLARI E NOTE REGIONALI SUL SETTORE SCUOLA

LE ULTIME INDICAZIONI REGIONALI SULLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI DELLA SCUOLA AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 2 DEL D.L.GS. 81/08 E S.M.I. E DEGLI ACCORDI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011, REP N° 221 E DEL 25 LUGLIO 2012, REP. N°153

REDATTO IN COLLABORAZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, INAIL, SERVIZI S.PRE.S.A.L. DELLE ASL.

- RIBADISCE GLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI DELLA SCUOLA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.
- CHIARISCE IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
- DÀ INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE EX ART. 37 DEL D.L.GS. 81/08.

CIRCOLARI E NOTE REGIONALI SUL SETTORE SCUOLA

LE ULTIME INDICAZIONI REGIONALI

D.G.R.n° 21 – 4814 DEL 22/10/2012 - ATTO DI INDIRIZZO PER LA VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE E PER LA VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA E L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DI TERZI.

-FORNISCE ISTRUZIONI SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA RELATIVAMENTE AL CONTROLLO DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI ALCOL E ALL'ALCOLDIPENDENZA;

-CONTIENE INDICAZIONI SULLA GESTIONE DI SINGOLI CASI DI LAVORATORI IN SOSPETTO O IN EVIDENTE STATO DI INTOSSICAZIONE ACUTA DA ALCOL.

CIRCOLARI E NOTE REGIONALI SUL SETTORE SCUOLA

DECRETO DEL FARE - LEGGE 9 agosto 2013, n. 98

- Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

1 b)

... sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo.

DECRETO DEL FARE - LEGGE 9 agosto 2013, n. 98

- Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

1 d) *...14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.».*